

(1999/C 370/093)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0596/99**di Ian White (PSE) alla Commissione**

(12 marzo 1999)

Oggetto: Ormone della crescita rBST

1. Può la Commissione insistere affinché i comitati pertinenti esaminino tutti i dati riguardanti l'impatto sulla salute degli animali e dell'uomo dell'ormone della crescita rBST quando la società che possiede questa sostanza chiederà la licenza per commercializzarla all'interno della UE?
2. Intende la Commissione seguire il principio di cautela quando verrà affrontato il problema di concedere la licenza per commercializzare l'ormone bovino della crescita rBST?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(4 maggio 1999)

La Commissione ha consultato il comitato veterinario sulla salute e il benessere degli animali, specificamente competente in materia, nonché il comitato scientifico di sanità pubblica, a proposito dell'impiego della BST. I due comitati hanno recentemente espresso i loro pareri scientifici nell'ambito delle rispettive e specifiche competenze: essi sono disponibili sul server «Europa» della Commissione. Sulla base delle conclusioni di questi pareri, la Commissione, in vista della decisione che sta per essere presa in materia, presenterà al Consiglio e al Parlamento una relazione ed una proposta relative al futuro della moratoria sulla somatotropina bovina (decisione 94/936/CE del Consiglio) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 366 del 31.12.1994.

(1999/C 370/094)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0599/99**di Frédéric Striby (I-EDN) alla Commissione**

(3 marzo 1999)

Oggetto: Immatricolazione e tassazione delle imbarcazioni da diporto alsaziane

Le imbarcazioni immatricolate in Francia devono versare, se navigano acque internazionali, una «tassa di francesizzazione». Se navigano in acque interne, com'è il caso delle imbarcazioni da diporto alsaziane, devono pagare il bollo VNF (tassa francese di navigazione interna). Visto che il canale che collega il Rodano al Reno (che unisce anche il nord e il sud dell'Alsazia) è stato declassato, le imbarcazioni da diporto alsaziane devono ormai utilizzare il Canale d'Alsazia. Quest'ultimo è gestito in base ad una convenzione internazionale e, malgrado il carattere transitorio della presenza delle imbarcazioni da diporto alsaziane che vogliono raggiungere Strasburgo, Colmar o Mulhouse, queste ultime si vedono obbligate a pagare in dogana la tassa di francesizzazione, ovvero a sottostare ad una doppia imposizione fiscale dalla quale sono esenti le imbarcazioni battenti bandiera straniera.

La Commissione è al corrente dell'esistenza di questa doppia imposizione? Quali misure intende intraprendere nei confronti dello Stato francese?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(27 aprile 1999)

La Commissione non è al corrente della situazione segnalata dall'onorevole parlamentare. Tuttavia essa fa rilevare che nella Comunità le tasse di immatricolazione o di circolazione su taluni mezzi di trasporto (incluse le imbarcazioni da diporto) non sono state ancora armonizzate e che quindi gli Stati membri sono liberi di introdurre o mantenere tali tasse, purché ciò non determini una infrazione alla legislazione comunitaria, in particolare all'articolo 95 del trattato CE. Questo articolo vieta agli Stati membri di introdurre o mantenere sistemi di tassazione in virtù dei quali l'imposizione gravante sui prodotti importati e sui prodotti nazionali similari è calcolata in modo diverso, sulla base di criteri differenti, determinando un'imposizione maggiore sui prodotti importati. Sulla base delle informazioni trasmesse, la doppia imposizione gravante su talune imbarcazioni interessa solo i mezzi di trasporto domestici e quindi non costituisce infrazione alla legislazione comunitaria.